



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO
Provincia di Pisa

Bando anno 2021 per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, indetto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431 del 9/12/98

IL RESPONSABILE
del Settore 3 U.O. 1 - Ufficio Casa

Visto l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto del Ministero Lavori Pubblici del 7.06.1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19.07.1999;

Vista la Legge Regionale Toscana 24.2.2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

Vista la Legge Regionale Toscana n. 2/2019 "Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" come modificata dalla Legge Regionale Toscana n. 51/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30.03.2020;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 206/2021 con la quale è stato modificato il punto 7.1 dell'allegato A della sopra citata delibera;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 agosto 2020, art. 1, comma 4;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19/7/2021 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale nr.197 del 18/08/2021);

Vista la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 988 del 27.09.2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 07.10.2021 immediatamente eseguibile;

Viste la propria determinazione n. 753 del 21.10.2021;

RENDE NOTO

che dal 22.10.2021 al 21.11.2021, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2021 ai sensi di quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso dei seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del bando:

- 1) Residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo, ubicato nel Comune di Santa Croce sull'Arno;
- 2) essere conduttore, o componente del nucleo familiare del conduttore, di un alloggio di proprietà privata (con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 ¹) o pubblica (con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R.T. n.2/2019) con contratto di locazione per abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica, regolarmente registrato o depositato per la registrazione ed in regola con le registrazioni annuali o in regime fiscale della cedolare secca;
- 3) Attestazione ISEE in corso di validità (regolarmente formulata ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e ss. mm. ii.) con valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore ad Euro 28.727,25 e Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ad Euro 16.500,00;

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

Le attestazioni ISEE devono riportare, senza alcuna omissione o difformità, i dati reddituali e patrimoniali di tutti i componenti il nucleo familiare ai sensi del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e ss. mm. ii. e devono contenere tutti i membri del nucleo familiare previsti dalla normativa citata.

3.1 Per i soggetti che dichiarano valore ISE zero o comunque inferiore rispetto al canone di locazione annuo per il quale richiedono il contributo, l'ammissione della domanda è subordinata:

- a) alla presentazione di espressa certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio, che attesti che il nucleo del richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune o della ASL;
- b) alla presentazione di autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento per l'anno 2021, sottoscritta da colui che viene indicato come fonte di sostentamento con allegato relativo documento di identità e ultima dichiarazione reddituale;
- c) alla verifica da parte dell'ufficio comunale del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

3.2. Possono accedere al contributo anche i soggetti in possesso di Attestazione ISEE ordinario con valore ISEE tra euro 16.500,01 e euro 35.000,00 che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito di cui sopra deve essere documentata con l'attestazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021 (redditi 2020)

¹ "Categorie Catastali": A/1: Abitazione di tipo signorile; A/8: Abitazione in ville; A/9: Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

e 2020 (redditi 2019). Per essere ammessi al beneficio in oggetto, tali richiedenti dovranno in ogni caso essere in possesso, entro il termine per i ricorsi in opposizione alla graduatoria provvisoria, di una propria Attestazione ISEE corrente o ordinario che rispetti i limiti indicati al successivo punto 4, fascia "B", lettera b (valore ISE non superiore ad euro 28.727,25, incidenza canone locazione annuo su valore ISE non inferiore al 24%).

- 4) Certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia "A":

Valore ISE non superiore all'importo di € 13.405,08 (corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2021) con incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B":

a) Valore ISE compreso tra € 13.405,08 ed Euro 28.727,25 (limite di accesso al presente contributo) con incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore ad Euro 16.500,00 (limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

b) Attestazione ISEE ordinario con valore ISEE compreso tra € 16.500,01 e € 35.000,00 a condizione di rispettare i seguenti requisiti:

- aver avuto una riduzione del proprio reddito familiare superiore al 25% in conseguenza della pandemia covid-19 (da documentare con ISEE corrente o dichiarazioni fiscali del nucleo familiare degli anni 2020 e 2021 da allegare alla domanda di partecipazione);
- valore ISE non superiore a euro 28.727,25 rilevabile da Attestazione Isee ordinario ovvero da Isee corrente da produrre entro il termine per i ricorsi in opposizione alla graduatoria provvisoria;
- incidenza tra canone di locazione annuo e valore ISE come sopra menzionato non inferiore al 24%;

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio. Tale suddivisione sarà effettuata, ai fini del calcolo del contributo, anche nel caso di persone abitanti nell'alloggio senza avere la residenza, la cui presenza il Comune abbia, in qualunque modo, accertato.

Il valore del canone è quello dell'anno 2021, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

- 5) per il richiedente e ciascun componente del suo nucleo familiare, assenza di

titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune di Santa Croce sull'Arno (la distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12 comma 8 L.R. 2/2019.

6) per il richiedente e ciascun componente del suo nucleo familiare, assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di esse ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero) rilevabili dall'attestazione Isee del richiedente. Il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui ai punti 5 e 6 non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art.560 c.p.c.

7) Valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n.159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

8) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo (il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dai punti 5 e 6).

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

Si precisa in ogni caso che il contributo in oggetto spetterà solamente in relazione al periodo di possesso, per l'anno 2021, dei requisiti sopra elencati.

A tale fine il richiedente è tenuto, pena l'esclusione dal contributo stesso, a presentare autocertificazione del permanere di tali requisiti secondo le modalità e i termini indicati

ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente bando. Restano in ogni caso validi al medesimo fine i risultati dei controlli d'ufficio effettuati su quanto dichiarato.

Art. 2 - Nucleo familiare

Al fine del presente bando la definizione di nucleo familiare corrisponde a quella stabilita del D.lgs 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (DPCM n. 159 del 05/12/2013, D.M. del 07/11/2014) ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE).

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti e documentazione

Il richiedente autocertifica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, i requisiti richiesti dall'art. 1, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del presente bando, nonché la composizione del nucleo familiare.

La responsabilità della veridicità delle autocertificazioni prodotte è esclusivamente del richiedente la concessione che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

L'Amministrazione Comunale è tenuta a procedere ad idonei controlli, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi (comma 1 e 2 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza il procedimento non ha seguito (comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000).

Resta inteso che gli elenchi dei beneficiari dei contributi saranno inviati al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 1 del presente Bando.

In caso di presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap grave (come definito dalla Legge 104/92) e/o di soggetti invalidi con diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi, deve essere presentato al momento della domanda il certificato della competente ASL ed allegato alla domanda stessa.

Art. 4 – Documentazione Obbligatoria

Per tutti coloro che intendano partecipare al Bando in oggetto, è fatto obbligo di allegare alla domanda entro la scadenza per la presentazione delle domande stesse (salvo le eccezioni indicate) la seguente documentazione:

- a) Copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità;

- b) Copia del permesso di soggiorno del richiedente (per cittadini non comunitari) in corso di validità;
- c) Copia del contratto di locazione con ricevuta di regolare registrazione all'Agenzia delle Entrate ed in corso di validità;
- d) Documentazione attestante l'ultima registrazione annuale del contratto di locazione (rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al momento del rinnovo annuale del contratto o, in caso di contratto non ancora rinnovato, della prima registrazione del contratto stesso) o l'applicazione dell'opzione della "cedolare secca" da parte del proprietario dell'alloggio, valida per l'anno in corso;
- e) Ricevute dei canoni di locazione 2021 sostenuti fino alla presentazione della domanda (salvo quelle non ancora possedute che dovranno comunque essere consegnate entro la scadenza stabilita all'art. 12 di questo bando) contenenti i seguenti dati: nome e cognome del locatore (chi riceve il pagamento), nome e cognome dell'inquilino (chi effettua il pagamento), importo, periodo di riferimento, estremi del contratto, firma leggibile del ricevente, marca da bollo se il pagamento è in contanti. Se il pagamento è effettuato tramite bonifico bancario/postale: copia della distinta del bonifico. Nella causale del bonifico deve essere indicato il periodo di locazione a cui il pagamento si riferisce.
- f) Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, non scaduta alla data di apertura del bando e regolarmente compilata ai sensi della normativa di riferimento (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, al momento della compilazione e presentazione della domanda il richiedente non dovrà allegarla ma esserne in possesso ai sensi del DPCM n. 159 del 3.12.2013, D.M. 7.11.2014);
- g) Nel caso di valore ISE zero o comunque inferiore rispetto al canone di locazione annuo: autocertificazione relativa alla fonte di sostentamento per l'anno 2021, sottoscritta da colui che viene indicato come fonte di sostentamento con allegato relativo documento di identità e ultima dichiarazione reddituale (**Allegato B1**);
- h) Nel caso di possesso di immobile ad uso abitativo o quota: certificazione o documentazione attestante i requisiti previsti dal bando (art. 1, punti 5 e 6: alloggio ad uso abitativo posseduto per intero o pro-quota; sentenza di assegnazione immobile all'ex-coniuge; dichiarazione di inagibilità dell'alloggio; documentazione relativa al pignoramento dell'immobile);
- i) Eventuale certificazione di invalidità non inferiore al 67% o handicap grave (Legge 104/92, art. 3, comma 3);
- j) I soli richiedenti di cui all'art. 1, punto 3.2 (ISEE tra euro 16.500,01 ed euro 35.000 con riduzione reddituale del 25% in conseguenza della pandemia covid-19) sono tenuti, pena esclusione dalla misura in oggetto, ad essere in possesso di ATTESTAZIONE ISEE CORRENTE o ad allegare alla domanda la propria dichiarazione fiscale (730/Unico) dell'anno 2021 (redditi 2020) e dell'anno 2020 (redditi 2019). Tali richiedenti dovranno in ogni caso essere in possesso di Attestazione ISEE corrente o ordinario entro il termine utile per i ricorsi in opposizione alla graduatoria provvisoria dalla quale si evinca il rispetto dei requisiti di cui all'art. 1, punti 3 e 4.

Art. 5 - Collocazione dei soggetti nelle relative fasce e definizione della situazione reddituale

I nuclei aventi diritto sono collocati in graduatoria nelle fasce A) e B) sulla base del valore ISE/ISEE dichiarato con propria Attestazione ISEE (DPCM n. 159 del 3.12.2013, D.M. 7.11.2014 – Attestazione ISEE ordinario o corrente) in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando, come di seguito specificato:

Fascia A: i nuclei con valore ISE non superiore all'importo di due pensioni minime INPS (€13.405,08) per l'anno 2021 e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione annuo non inferiore al 14%.

Fascia B: i nuclei con valore ISE compreso tra € 13.405,08 ed Euro 28.727,25 e per i quali il valore ISEE sia non superiore ad € 16.500,00 e l'incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISE sia non inferiore al 24%.

Sono inoltre inseriti in fascia B i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, punto 3.2. del presente bando, salvo il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, punti 3 e 4 rilevabili da propria Attestazione ISEE ordinario o corrente.

Art. 6 - Formazione delle graduatorie

La graduatoria sarà formata disponendo in ordine crescente i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando sulla base dei seguenti criteri applicati nell'ordine qui descritto:

- 1) Fascia A o B in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE (come da art. 5 del presente bando);
- 2) Criteri di priorità sociale come di seguito specificati:
 - nucleo familiare composto solo da componenti ultra-sessantacinquenni;
 - nucleo familiare composto da cinque o più persone;
 - presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla Legge 104/92, art, 3, comma 3) e/o di soggetti invalidi con diminuzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ai due terzi;
 - nucleo familiare mono-genitoriale con figli a carico.A ciascuna delle suddette condizioni è attribuito 1 punto.
- 3) Percentuale di incidenza canone annuo / valore ISE;

A parità di fascia (A o B), di punti di priorità e di incidenza canone/ISE, i beneficiari verranno ordinati in ordine crescente in base al canone di locazione annuo procedendo dal canone più alto al più basso;

Art. 7 - Istruttoria domande e pubblicazione della graduatoria

L'Ufficio Casa procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, secondo le disposizioni di cui al presente bando. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1.

Entro i 30 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, il Responsabile dell'Ufficio Casa procede all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto ai sensi dell'art. 6 del presente bando.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e sul sito web del Comune di Santa Croce sull'Arno www.comune.santacroce.pi.it .

Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune, in relazione a quanto disciplinato dal presente bando.

La graduatoria provvisoria unitamente alle opposizioni, corredate dalle relative domande, viene inviata alla "Commissione di cui all'art. 7 della L.R. 2/2019", la quale decide sulle opposizioni pervenute e formula la graduatoria definitiva entro i successivi quindici giorni.

La graduatoria definitiva esplica la sua efficacia dal giorno della sua approvazione. Alla stessa sarà data pubblicità mediante:

- a) pubblicazione all'Albo Pretorio;
- b) inserimento sul sito web del Comune di Santa Croce sull'Arno www.comune.santacroce.pi.it .

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 241/90, **il Comune non invierà comunicazioni personali all'indirizzo di residenza dei singoli interessati**, circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria.

Dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di approvazione della graduatoria verrà data notizia esclusivamente a mezzo comunicato stampa e sul sito internet del Comune di Santa Croce sull'Arno all'indirizzo web www.comune.santacroce.pi.it

La graduatoria sarà pubblicata all'Albo Pretorio, e sarà scaricabile dal sito internet del Comune di Santa Croce sull'Arno www.comune.santacroce.pi.it

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 **i richiedenti ammessi saranno riportati nella graduatoria indicando il codice identificativo** creato dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda.

Art. 8 - Validità della graduatoria

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni assegnate all'Ente dalla Regione Toscana e delle risorse Comunali stanziare, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino al 31.12.2021.

Art. 9 - Durata ed entità dei contributi

Il contributo ha durata annuale (1.1.2021 – 31.12.2021) e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e di quelle messe a disposizione dal Comune.

Il contributo è calcolato in mesi interi dal 01.01.2021 fino al 31.12.2021, in ogni caso

in relazione al periodo di possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e al numero di mensilità pagate e documentate, secondo quanto riportato ai successivi artt. 10, 11 e 12. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE; l'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del periodo di effettiva validità del contratto e del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo è il seguente:

- a) per i nuclei inseriti nella fascia A) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 per l'intero anno.
- b) per i nuclei inseriti in fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 per l'intero anno.

L'Amministrazione Comunale, qualora la quota del fondo Nazionale e Regionale trasferito e quello Comunale eventualmente stanziato risultasse insufficiente a coprire il fabbisogno, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio:

- a) di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante;
- b) di destinare una quota del contributo ai richiedenti collocati in fascia "B".
Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non potrà superare il 40% delle risorse assegnate;

La collocazione in graduatoria, pertanto, non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo calcolato, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore a € 200,00. In caso di mensilità inferiori ad un anno, il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.

Il contributo verrà erogato secondo l'ordine della graduatoria definitiva (definita in base ai criteri sopra riportati) fino ad esaurimento delle risorse disponibili per la misura in oggetto.

Il presente contributo non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. In particolare in relazione alle seguenti misure fruitive per lo stesso periodo di validità del contributo in oggetto:

1. gli alloggi "fruenti di contributi pubblici riguardanti la realizzazione o il recupero di alloggi da destinarsi alla locazione ad affitti a canone agevolato, ovvero inferiore rispetto a quello di mercato" come precedentemente chiarito al punto 3.2 dell'allegato "A" della Deliberazione Giunta Regionale n. 265 del

06.04.2009, e successivamente esplicitato con nota della Regione Toscana del 22/09/2010;

2. gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
3. il contributo per l'autonomia dei giovani della Misura "GiovaniSì" della Regione Toscana relativo al canone di locazione di alloggio autonomo per l'anno 2021;
4. la quota "b" del beneficio del Reddito di Cittadinanza riferito alla locazione, nel caso di beneficiario di reddito o pensione di cittadinanza, di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;

Nel caso in cui il richiedente percepisca un contributo inferiore a quello spettante ai sensi del presente bando, gli sarà corrisposta la differenza.

L'Amministrazione eroga il contributo ai beneficiari su presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il permanere delle condizioni di accesso al bando, l'ammontare complessivo dei benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo percepiti da qualunque Ente nell'anno 2021, nonché la documentazione specificata secondo le indicazioni e i termini indicati all'articolo 12 del presente bando, pena decadenza dal beneficio.

In conformità a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 07.10.2021, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad incamerare il contributo concesso a ristoro di debiti pregressi maturati dal medesimo soggetto percettore e/o dai componenti del nucleo richiedente nei confronti della stessa Amministrazione Comunale per l'erogazione di Servizi Educativi e Scolastici.

In tali ipotesi l'Amministrazione Comunale procederà al reincasso del contributo concesso previa apposita comunicazione al soggetto interessato, fermo restando la presa d'atto di tale procedura espressa contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo.

In caso di morosità del conduttore nel pagamento del canone di locazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 431/98 e successive modificazioni ed integrazioni, erogherà il contributo spettante direttamente al locatore, accertata l'esistenza di un accordo scritto che preveda l'impegno del locatore ad accettare il contributo, eventualmente anche per un importo minore della morosità complessiva e ad interrompere la procedura di sfratto o rinviare l'eventuale attivazione della stessa fino alla data di emissione del bando di concorso a sostegno affitti relativo all'anno successivo.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il

mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia interessato dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, decade dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 10 - Termini di presentazione delle domande

Le domande per il contributo in oggetto devono essere presentate **a partire dal 22.10.2021 e fino al termine perentorio del 21.11.2021**, secondo le modalità descritte di seguito.

Art. 11 - Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusivamente attraverso la piattaforma online reperibile tramite la home page del sito del Comune di Santa Croce sull'Arno www.comune.santacroce.pi.it entro il termine perentorio del 21/11/2021.

La domanda, pena l'esclusione della stessa, dovrà essere completa di tutti i dati e le informazioni richieste e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità e della documentazione obbligatoria prevista dal presente bando.

La sottoscrizione della domanda, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

Non si accetteranno domande pervenute in maniera difforme, incomplete o oltre i termini indicati.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Casa del Comune telefonando al numero 0571.389981 nei seguenti giorni e orari:

dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00
martedì e giovedì anche ore 15.00 – 17.00

L'assistenza alla compilazione sarà effettuata telefonicamente e previo appuntamento solo nei seguenti giorni e orari:

martedì e mercoledì ore 9.00 – 13.00
giovedì ore 15.00 – 17.00

Tenuto conto che la domanda di contributo può essere presentata da un qualsiasi componente del nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione, sono previsti accessi di persona solo per soggetti

ultrasessantacinquenni e disabili privi di rete familiare di supporto, previo appuntamento telefonico al n. 0571.389981.

Art. 12 – Termini e modalità per la presentazione delle ricevute e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti

Alla domanda di contributo devono essere allegare tutte le ricevute di pagamento del canone possedute.

La presentazione della domanda di partecipazione e le ricevute dei canoni di locazione allegare ad essa fanno fede per la verifica dei requisiti e per il successivo calcolo del contributo per i beneficiari ammessi alla graduatoria definitiva.

Entro il termine perentorio del 31/01/2022, pena l'esclusione dal contributo previsto, gli ammessi alla graduatoria definitiva dovranno presentare:

- dichiarazione sostitutiva relativa al mantenimento dei requisiti di ammissione al presente bando e all'eventuale importo dei contributi pubblici anno 2021 da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo (Allegato C).
- copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione sostenuti nell'anno 2021 a completamento di quelle già consegnate (o accordo di cessione del beneficio verso il locatore in caso di morosità di cui all'art. 9 del presente bando - Allegato B2);
- copia della documentazione attestante il rinnovo annuale del contratto (qualora questo sia stato effettuato successivamente alla presentazione della domanda) copia del documento d'identità del dichiarante;

Tale documentazione deve essere trasmessa:

- tramite mail all'indirizzo ufficio.casa@comune.santacroce.pi.it
- consegna all'Ufficio Casa del Comune di Santa Croce sull'Arno, P.zza del Popolo n. 8.

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, include la sottoscrizione al consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/03 aggiornato e integrato con D.Lgs n. 101/2018).

ARTICOLO 13 Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore 3 U.O. 1 – Ufficio Casa del Comune di Santa Croce sull'Arno.

Per informazioni è possibile contattare l'Ufficio Casa: tel. 0571.389981 – e-mail ufficio.casa@comune.santacroce.pi.it

Art. 14 - Controlli e sanzioni

L'elenco degli aventi diritto sarà utilizzato per i controlli previsti dalle normative vigenti. Il Comune potrà trasmettere segnalazioni di casi particolari, oggetto di una

più attenta valutazione, agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza, in applicazione del Protocollo di Intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e Inps Direzione Regionale Toscana.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e dell'articolo 11, comma 6, del DPCM n. 159/2013, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le norme penali previste dall'articolo 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 16 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, ai relativi decreti di attuazione ed alla normativa vigente in materia.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente Bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Santa Croce sull'Arno, lì 21.10.2021

IL RESPONSABILE SETTORE 3 U.O. 1 – Ufficio Casa
Dott.ssa Sofia Capuano

Allegati:

- 1) Allegato B1 Dichiarazione "ISEE zero"
- 2) Allegato B2 Accordo cessione contributo a locatore in caso di morosità;
- 3) Allegato C Modulo consegna ricevute